Con la sentenza n.9599/2013 la Cassazione ritorna sugli elementi che definiscono la sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, che vengono così riassunti:
– la continuità del rapporto del lavoratore;
– la sottoposizione alle direttive del legale rappresentante della società al pari degli altri operai;
– l'osservanza dell'orario rispettato da tutti gli altri colleghi.
In chiusura, la Cassazione ricorda che ai sensi dell'art.2697 del codice civile, grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività e anche dei permessi.
Sent. Cass. Sez. Lavoro n. 9599 del 19/04/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)